



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2178

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei nuovi Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dall'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m., e dei criteri per la concessione del contributo straordinario per l'acquisto di un nuovo alloggio, previsti dall'art. 16 bis della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e ss.mm..

Il giorno **10 Dicembre 2021** ad ore **07:42** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e ss.mm. prevede che per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati, la Provincia Autonoma di Trento può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale.

Con la deliberazione n. 1572 di data 26 luglio 2013 e s.m. la Giunta provinciale ha approvato i "Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1".

In base all'esperienza maturata nel periodo di applicazione dei suddetti criteri e delle casistiche riscontrate nella gestione delle domande di agevolazione, si ritiene opportuno e utile provvedere ad un aggiornamento degli stessi, in considerazione anche delle esigenze di semplificazione delle procedure e di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, rispetto ai criteri sopra citati, si propone di ampliare le possibilità di accesso al contributo anche in presenza di situazioni prima non contemplate, come, ad esempio, per lavori di abbattimento barriere architettoniche su alloggi non ancora di proprietà al momento della domanda, oppure su alloggi di proprietà di un familiare, quando questo intende accogliere nel proprio nucleo il portatore di minorazione.

Inoltre, per favorire l'accesso alla procedura semplificata, è previsto l'aumento a 30.000,00 Euro il limite di spesa per i lavori già eseguiti e per i quali si chiede il contributo.

Si ritiene invece di mantenere al valore di 0,90 l'indice ICEF di accesso al contributo, perché trattasi di interventi pubblici volti a tutelare la qualità della vita in favore di soggetti fragili.

Con il presente provvedimento, si propone pertanto di approvare i nuovi criteri in attuazione all'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m. che, allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale quale allegato 1.

Si propone inoltre di adeguare alle nuove disposizioni in materia di ICEF e riapprovare quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, l'allegato 3, relativo all'individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica.

Si propone altresì di mantenere invariato e riapprovare quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, l'allegato 4, relativo all'individuazione dei limiti massimi di spesa ammissibile per la concessione di contributi.

La legge di stabilità per l'anno 2021 ha introdotto l'art. 16 bis della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m., che prevede la possibilità di erogare a favore di portatori di minorazione, un contributo straordinario per l'acquisto di un alloggio, idoneo a soddisfare i propri bisogni essenziali, quando nella rispettiva abitazione, per motivi tecnici e strutturali, non è possibile realizzare gli interventi di cui all'art. 16 della medesima legge provinciale e tenuto conto delle caratteristiche dell'alloggio, della gravità del soggetto disabile o delle prospettive di evoluzione della stessa, nonché dell'impossibilità di intervenire con altre forme misure o interventi previsti dalle leggi provinciali per soddisfare il bisogno abitativo.

Si propone pertanto l'approvazione dei relativi criteri che, allegato al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale quale allegato 2.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- viste le leggi e gli atti citati in premessa;
- acquisiti i pareri ai sensi della deliberazione della giunta provinciale n. 6/2016;
- visto il parere della Terza Commissione Permanente del consiglio provinciale prot. n. 884259 di data 7 dicembre 2021;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi “Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m.” che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale Allegato 1;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal titolo “Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione del contributo straordinario per l'acquisto di un nuovo alloggio, ai sensi dell'art. 16 bis della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m.”;
- 3) di disporre che, in prima applicazione per l'anno 2022, le domande degli utenti di cui all'Allegato 2, saranno raccolte dal 14 marzo 2022, al fine di permettere l'attivazione della procedura informatica per la raccolta delle domande;
- 4) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'Allegato 3 e l'Allegato 4, dal titolo, rispettivamente, “ICEF” e “Limiti di spesa”;
- 5) di demandare a successiva determinazione del dirigente della struttura competente in materia di disabilità, l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di contributo;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 08:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 Criteri art. 16

002 Allegato 2 Criteri art. 16bis

003 Allegato 3 Parametri ICEF

004 Allegato 4 Limiti di spesa

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI
PRIVATI**

ai sensi dell' art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1

(testo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. xxx di data xxx)

**ART. 1
OGGETTO**

1. Questi criteri e modalità si riferiscono alla concessione da parte della Provincia ai soggetti portatori di minorazione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, per la realizzazione di interventi di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il contributo può essere concesso per gli interventi previsti nell'articolo 2, anche quando si svolgono nell'ambito di un più ampio contesto di lavori per la realizzazione di nuovi edifici residenziali, per la loro ristrutturazione, per il ricavo di spazi abitativi da spazi precedentemente adibiti ad uso diverso, per gli ampliamenti plani volumetrici e per l'adeguamento alle disposizioni vigenti, nella misura in cui i predetti interventi siano per tipologia, tecnicamente ed economicamente individuabili ed enucleabili dal contesto generale e dalla contabilizzazione dei lavori.

3. Sono esclusi dal contributo gli interventi su immobili o loro pertinenze non adibiti a residenza privata del soggetto portatore di minorazioni, fatta eccezione per gli immobili dove il soggetto medesimo intende portare la propria residenza a conclusione dei lavori.

4. Non sono ammissibili al contributo disciplinato da questi criteri e modalità gli interventi per l'acquisto e l'installazione di interfaccia digitali in caso di automazioni nonché quelli di manutenzione e di adeguamento normativo indipendenti dallo stato di minorazione.

5. Per gli ascensori o le piattaforme elevatrici ricadenti nelle parti comuni di un immobile in condominio con sbarchi anch'essi nelle parti comuni vengono concessi due distinti contributi:

- a) uno pro quota a tutti i condomini partecipanti alla spesa per l'intervento, o, in alternativa, al relativo condominio;
- b) uno al portatore di minorazione.

**ART. 2
TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

1. Sono ammissibili al contributo gli interventi diretti alle seguenti finalità:

- a) eliminazione o superamento delle barriere architettoniche che limitano l'accesso all'unità abitativa e/o all'immobile che la contiene;
- b) adeguamento dell'unità abitativa mirato a consentire al portatore di minorazione lo svolgimento degli atti ordinari della vita quotidiana, limitatamente agli interventi riguardanti l'ingresso, il locale soggiorno e/o cucina, un servizio igienico e la stanza da letto;
- c) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche, in relazione al tipo di disabilità.

2. Gli interventi ammissibili al contributo devono riguardare opere edilizie, strutturali e impiantistiche.

3. Gli interventi riguardanti la realizzazione di ascensori o di piattaforme elevatrici ricadenti nelle parti comuni di un immobile in condominio, ad esclusione di quelli con sbarco su proprietà privata (es: terrazze, balconi ecc.) sono ammissibili al contributo esclusivamente se prevedono sbarchi a tutti i livelli dell'immobile, laddove sia tecnicamente possibile.

4. Gli interventi finalizzati all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare le norme tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, recante: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 3

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere portatori di minorazioni di carattere fisico, sensoriale o psichico che incontrano in via permanente ostacoli, limitazioni o impedimenti ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture abitative, appartenenti alle classi di non autosufficienza rilevanti per le deduzioni dal reddito del nucleo familiare per i componenti non autosufficienti ai fini della determinazione dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare "ICEF" nonché che si trovano nelle situazioni di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come recepito dall'art. 3, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 e di invalidità civile, del lavoro, di guerra e civile di guerra e per cause di servizio con grado di invalidità riconosciuto superiore al 33% o equivalente situazione;
- b) avere la residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi in un comune della provincia di Trento; in caso di minori, il requisito della residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi può essere riferita ad almeno uno dei genitori o, in caso di minore affidato, ad almeno uno degli affidatari;
- c) avere la residenza anagrafica o aver individuato l'immobile o l'unità abitativa in cui si trasferirà la propria residenza anagrafica nell'immobile interessato dall'intervento oggetto del contributo. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinato all'effettivo trasferimento della residenza nell'immobile o nell'unità abitativa individuati, entro il termine di rendicontazione dei lavori;
- d) avere una situazione economica familiare corrispondente ad un Indicatore della Condizione Economica Familiare "I.C.E.F." non superiore a 0,90.

2. E devono essere in possesso, alternativamente di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) godere (*oppure*: un altro membro del nucleo familiare, come definito ai fini della determinazione dell'indicatore ICEF preordinato al contributo disciplinato dai presenti criteri deve godere) sull'immobile o sull'unità abitativa oggetto dell'intervento di un diritto di proprietà, di comproprietà o di altri diritti reali di godimento *oppure*, per interventi diversi

dall'installazione di ascensori e piattaforme elevatrici, godere anche soltanto di un diritto personale di godimento dell'abitazione. Quando il proprietario/comproprietario dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento è un soggetto diverso dal portatore di minorazione beneficiario del contributo, il beneficiario stesso deve acquisire l'assenso del proprietario/comproprietario ad effettuare l'intervento e presentarlo alla struttura provinciale competente in materia di disabilità;

- b) essere (*oppure*: un altro membro del nucleo familiare, come definito ai fini della determinazione dell'indicatore ICEF preordinato al contributo disciplinato dai presenti criteri) in possesso di un contratto preliminare di acquisto di un immobile sul quale effettuare l'intervento, presso il quale intende trasferire la propria residenza, ma sul quale non gode ancora di un diritto reale di proprietà o usufrutto;
- c) essere in possesso della dichiarazione del familiare entro il sesto grado, disposto ad accogliere il trasferimento di residenza del soggetto portatore di minorazione all'interno del proprio nucleo.

3. Le condizioni indicate nella lettera a) del comma 1 devono risultare da certificazioni o dichiarazioni rilasciate dalle apposite commissioni mediche pubbliche.

4. Non hanno diritto al contributo i soggetti che hanno richiesto ed ottenuto contributi da enti pubblici per il medesimo intervento o per un intervento diverso ma destinato alla medesima finalità. Nel caso in cui la richiesta fosse già intervenuta, i soggetti devono impegnarsi a rinunciare ai contributi richiesti, se ammessi al contributo provinciale previsto dai presenti criteri. Rimangono invece ammessi:

- a) le agevolazioni fiscali ed, in particolare, le eventuali detrazioni fiscali di legge che vanno calcolate sulla differenza tra la spesa finale sostenuta e i contributi liquidati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale n. 1 del 1991;
- b) i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), a condizione che il cumulo dei contributi non risulti superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

5. Al fine della verifica del cumulo di contributi, relativamente alla lettera a) del comma 3, la struttura provinciale competente in materia di disabilità provvede a trasmettere annualmente alla Direzione delle Entrate l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi, con l'importo liquidato nel corso dell'anno solare precedente.

6. Quando lo stato di invalidità è certificato mediante documentazione rilasciata dall'INAIL, al fine della verifica del cumulo di contributi, relativamente alla lettera b) del comma 3, la struttura provinciale competente in materia di disabilità segnala al predetto Istituto l'avvenuta concessione al soggetto richiedente del contributo previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991 e il relativo importo.

7. Non hanno altresì diritto al contributo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991 per lo stesso intervento o per un intervento diverso ma destinato alla medesima finalità, fatta eccezione per i casi di seguito indicati:

- aggravamento o mutamento delle condizioni fisiche che comporta nuove prescrizioni mediche;
- usura delle opere già ammesse al contributo che ne comprometta l'utilizzo, con onere di dimostrazione del danno a carico del richiedente.

8. I soggetti che cambiano residenza dopo aver ricevuto il contributo, non possono presentare alcuna domanda ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991 relativa alla nuova residenza prima che siano trascorsi 4 anni dalla data del più recente provvedimento di concessione del contributo. E' possibile derogare dal suddetto limite in caso di sopravvenute nuove condizioni fisiche, comprovate da apposita documentazione medica specialistica, che rendano necessario il cambio di residenza quale unica accettabile possibilità oppure in relazione ad oggettive e comprovate situazioni che rendono impossibile o inopportuna la permanenza del disabile nell'abitazione oggetto del precedente intervento.

ART. 4 PROCEDURE ISTRUTTORIE

1. L'esame delle domande del contributo previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991, si svolge secondo la procedura ordinaria, in base alla quale è possibile iniziare i lavori solo dopo la presentazione della domanda stessa. Le fatture relative all'esecuzione dei lavori devono essere state emesse successivamente alla data di presentazione della domanda, mentre sono ammesse fatture di data antecedente soltanto se riguardano la fase della progettazione o l'acconto dovuto all'Impresa o ai fornitori.

2. Per interventi già conclusi al momento della presentazione della domanda e comunque conclusi dopo il 2 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, in alternativa alla procedura ordinaria, il soggetto che presenta la domanda può ricorrere alla procedura semplificata. In tal caso, la spesa massima ammissibile a contributo è fissata in Euro 30.000,00, determinata tenuto conto di quanto disposto al seguente articolo 6, (a prescindere dal valore complessivo dell'opera realizzata). Ai fini della conclusione dei lavori, si considera la data dell'ultima fattura emessa.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative ai lavori strettamente necessari all'intervento, ad esclusione degli accantonamenti per imprevisti.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, vengono considerate le seguenti voci:

- a) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, comprensive di oneri per la sicurezza), nel rispetto dei limiti fissati dalle tariffe vigenti, entro l'importo massimo complessivo del 5% dell'importo dei lavori e delle relative forniture;
- b) spese per i lavori e per le relative forniture;
- c) oneri fiscali nella misura forfettizzata del 4% dell'importo dei lavori e delle relative forniture;
- d) oneri fiscali e contributivi sulle spese tecniche nelle misure di legge.

3. Per la determinazione delle spese riguardanti la realizzazione dei lavori e delle relative forniture si fa riferimento, quali limiti massimi di spesa, ai valori indicati nell'Elenco Prezzi Provinciale vigente al momento della presentazione della domanda, salvo deroghe motivate. Nel caso di voci non risultanti dall'Elenco Prezzi, la spesa ammissibile è contenuta entro i limiti massimi di spesa stabiliti dall'Allegato 4 alla deliberazione che approva questi criteri. Dei suddetti limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale si terrà conto anche in sede di rendicontazione.

4. Nel caso degli interventi previsti nell'articolo 2 che si svolgono nell'ambito di un più ampio contesto di lavori, come previsto dall'articolo 1, comma 2, la spesa ammissibile è determinata, secondo le disposizioni previste da questo articolo, nella maggior spesa sostenuta in ragione dell'adeguamento dell'abitazione alle esigenze del portatore di minorazione.

5. Sono ammesse variazioni all'intervento o ai prezzi risultanti dalla documentazione già presentata, a condizione che ne venga conservata l'identica funzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) modifiche prescritte del tecnico provinciale, anche a seguito di rilievi dallo stesso effettuati per non conformità alle normative vigenti o, in fase di esecuzione dei lavori, al progetto o al preventivo degli interventi;
- b) modifiche concordate con il tecnico provinciale, non comportanti un aumento della spesa complessiva prevista.

6. Nel caso in cui il richiedente intendesse avvalersi della cessione del credito prevista dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la spesa ammessa sarà determinata al netto dell'importo oggetto di cessione, tenuto comunque conto di quanto previsto al precedente comma 3.

ART. 6

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La domanda deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:

- dal portatore della minorazione;
- da uno dei genitori con il quale il portatore di minorazione risiede o da chi esercita la potestà genitoriale (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è minorenni;
- dall'affidatario, se il portatore di minorazione è un minore affidato;
- dal tutore (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è interdetto;
- dal portatore di minorazione con l'assistenza del curatore (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è inabilitato;
- dal procuratore, se esiste una procura speciale o generale;
- dall'Amministratore di sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere;
- dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (d.P.R. 445/2000 - art. 4, comma 2), se il portatore di minorazione è temporaneamente impossibilitato a firmare per ragioni connesse a motivi di salute.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 445/2000.

2. La domanda di contributo, sia per gli interventi soggetti a procedura ordinaria che per quelli soggetti a procedura semplificata, è presentata dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno alla struttura provinciale competente in materia di disabilità, a pena di inammissibilità, avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, anche degli Istituti di patronato ed assistenza sociale presenti sul territorio provinciale, indicati in apposito elenco pubblicato sul sito Internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento oppure degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992. Ai fini della data di presentazione della domanda, farà fede la data di trasmissione telematica della medesima.

3. Nella domanda deve essere indicato l'intervento da effettuare e l'immobile su cui viene realizzato, la relativa spesa preventivata o, nel caso di interventi soggetti a procedura semplificata,

quella sostenuta. Inoltre, deve essere resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà riguardante:

- il possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1. e, alternativamente, di uno dei requisiti previsti al comma 2. dell'art. 3;
- i dati rilevanti ai fini della determinazione dell'indicatore ICEF;
- l'eventuale richiesta di altro contributo ad enti pubblici;
- nel caso di interventi soggetti a procedura semplificata, il rispetto degli obblighi urbanistici relativi alla realizzazione dei lavori.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Documentazione comune per tutte le tipologie di intervento e di procedura

- a) copia della certificazione di invalidità rilasciata da apposita commissione medica pubblica;
- b) copia della certificazione medica di data non antecedente ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda, attestante che, in relazione allo stato fisico derivante dalla patologia di cui è affetto il portatore di minorazione, l'intervento oggetto della domanda di contributo è necessario o comunque indispensabile per attenuare le difficoltà in relazione ai suoi effettivi bisogni sul piano personale, familiare e sociorelazionale;
- c) per gli interventi diversi dall'installazione di ascensori e piattaforme elevatrici, nel caso in cui il portatore di minorazione non sia il proprietario/o proprietario esclusivo dell'unità abitativa interessata dall'intervento, è necessaria la dichiarazione di consenso del proprietario o dei comproprietari della suddetta unità abitativa ad apportare alla stessa le modifiche per l'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche.

2) Ulteriore documentazione per gli interventi soggetti a procedura ordinaria

Oltre alla documentazione prevista nel punto 1):

- a) computo metrico estimativo, redatto dal progettista, sulla base dell'Elenco Prezzi Provinciale vigente al momento della presentazione della domanda, relativo alle sole opere riferite all'intervento per cui si chiede il contributo, completo di quadro economico con evidenziati le spese tecniche e gli accantonamenti per oneri fiscali;
oppure
preventivo particolareggiato di spesa;
- b) documentazione fotografica specifica attestante lo stato dell'immobile/unità abitativa interessato/a dagli interventi oggetto della domanda di contributo, prima dell'effettuazione dei lavori;
- c) elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, (stato attuale-raffronto-progetto), che rappresentano l'intervento oggetto della domanda di contributo, da cui risulta il rispetto delle normative tecniche vigenti.
(solo per installazione di ascensori e piattaforme elevatrici, adeguamento dei servizi igienici nonché per tutti gli altri interventi soggetti ai provvedimenti autorizzativi urbanistici)

3) Ulteriore documentazione per gli interventi soggetti a procedura semplificata

Oltre alla documentazione prevista nel punto 1):

- a) copia delle fatture quietanzate inerenti le opere relative agli interventi per cui si chiede il contributo, a comprova della spesa sostenuta, con le seguenti specifiche:
 - qualora siano stati fatturati congiuntamente lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ed altri lavori non attinenti l'art. 16 della legge provinciale n. 1 del 1991, dalla fattura devono risultare in modo evidente ed autonomo gli importi relativi all'intervento di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- b) documentazione fotografica specifica ed esaustiva comprovante l'effettiva realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo e le loro caratteristiche.

4) Ulteriore documentazione particolare per interventi ricadenti nelle parti comuni dell'immobile, esclusi quelli del punto 5), nonché per la realizzazione di ascensori o piattaforme elevatrici con sbarco su proprietà privata (es: terrazze, balconi o direttamente all'interno dell'abitazione)

Oltre alla documentazione prevista dal punto 1) e a quella del punto 2) o 3), il richiedente il contributo deve inoltre presentare copia del verbale dell'assemblea condominiale che, ai sensi dell'art. 1136, commi 2 e 3, del codice civile, esprime il consenso alla realizzazione degli interventi, con l'indicazione, qualora la spesa sia assunta da più soggetti, della quota millesimale di spesa assunta da ciascuno, al fine della determinazione della spesa ammissibile al contributo spettante al portatore di minorazione. In alternativa al verbale dell'assemblea condominiale, il richiedente il contributo può presentare la dichiarazione di consenso alla realizzazione dell'intervento, firmata dalla maggioranza dei proprietari condomini delle unità abitative collegate agli spazi comuni.

Negli immobili con più di una unità abitativa, in carenza della ripartizione per millesimi, la ripartizione della spesa sarà effettuata in maniera proporzionale in relazione al numero di unità abitative che beneficiano dell'intervento.

5) Ulteriore documentazione particolare per interventi ricadenti nelle parti comuni di un immobile in condominio riguardanti ascensori e piattaforme elevatrici con sbarchi anch'essi nelle parti comuni

Oltre alla documentazione prevista dal punto 1) e a quella del punto 2) o 3) il portatore di minorazione beneficiario del contributo deve inoltre presentare copia del verbale dell'assemblea condominiale che esprime il consenso alla realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 1136, commi 2 e 3, del codice civile e riporta l'indicazione del valore delle singole proprietà determinato in base alle tabelle millesimali o con altro metodo convenzionalmente concordato tra i condomini nonché l'elenco di tutti i condomini partecipanti alla spesa per la realizzazione dell'intervento.

In alternativa al verbale dell'assemblea condominiale, il richiedente il contributo può presentare la dichiarazione di consenso alla realizzazione dell'intervento, firmata dalla maggioranza dei proprietari condomini.

In tal caso, al fine della concessione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), spettante a tutti i condomini partecipanti alla realizzazione dell'intervento, alla domanda deve essere allegata anche la dichiarazione della volontà di tali condomini di assumere pro quota le relative spese. In alternativa, è possibile indicare nel verbale di assemblea che l'eventuale quota di contributo condominiale sia assegnata e liquidata al condominio che li riunisce.

ART. 7

ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE

1. Il termine del procedimento di concessione del contributo è determinato in 120 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande .

2. Fermo restando che soltanto il provvedimento di concessione del contributo impegna l'Amministrazione provinciale nei confronti del beneficiario, al fine della concessione stessa, la struttura provinciale competente in materia di disabilità redige un'unica graduatoria di priorità dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al contributo, relativa sia agli interventi soggetti a procedura ordinaria che a quelli soggetti a procedura semplificata, comprendente le domande regolarmente presentate. Tale graduatoria è approvata dal Dirigente.

3. Al fine della determinazione delle priorità nell'ambito della graduatoria, vengono considerati tre fattori a ciascuno dei quali viene attribuito un peso relativo secondo la seguente tabella:

FATTORE	PESO RELATIVO
Classi di gravità della disabilità	40%
Fasce di età del portatore di minorazione	30%
Indicatore della condizione economica familiare (ICEF)	30%
	100%

4. Il fattore "Classi di gravità della disabilità" viene valorizzato, secondo un coefficiente denominato "coefficiente gravità" compreso tra 0,05 e 1, come indicato di seguito:

CLASSI DI GRAVITA' DELLA DISABILITA'	COEFFICIENTE
Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti	1,00
Sordi e ciechi con residuo visivo	0,65
Minori invalidi civili con assegno	0,50
Invalidi civili 100 % ed equiparati	0,30
Altri Invalidi 65 anni e oltre	0,25
Invalidi civili dal 74% al 99% ed equiparati	0,20
Invalidi civili dal 66% al 73% ed equiparati	0,15
Invalidi dal 34% al 65%	0,05

5. Il fattore "Fasce di età del portatore di minorazione" viene valorizzato secondo un coefficiente, denominato "coefficiente età", ottenuto considerando il parametro dell'età (n. anni) diviso 100; per età maggiore o uguale a 100 anni, il coefficiente è 1.

6. Al fine della determinazione delle priorità nell'ambito della graduatoria, i fattori di cui al comma 3 sono elaborati secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 0,3*(1-\text{ICEF})+0,3*(1-\text{coefficiente età})+0,4*\text{coefficiente gravità}$$

7. Ai fini della compilazione della graduatoria, in caso di parità di punteggi è data priorità al grado di invalidità e, a parità, alla data di nascita più recente.

8. Le domande regolarmente presentate ed inserite nella graduatoria di priorità prevista nel comma 2, che non possono essere finanziate nell'anno di presentazione delle stesse per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nel medesimo anno, concorrono a formare la graduatoria dell'anno

successivo. Le domande presentate e non ancora finanziate decadono comunque con il secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.

ART. 8

MISURA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AL PORTATORE DI MINORAZIONE


1. Il contributo spettante al soggetto portatore di minorazione è definito in relazione al modello riguardante il sistema esperto per la valutazione della condizione economica familiare (ICEF), di cui alle Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore, in vigore al momento di presentazione della domanda, i cui elementi variabili sono indicati nell'Allegato 3 alla deliberazione che approva questi criteri.

2. La determinazione della misura del contributo spettante al soggetto portatore di minorazione avviene mediante l'applicazione alla spesa ammessa di una percentuale così graduata:

- fino al valore dell'indicatore ICEF di 0,10 compreso, la percentuale da applicare è pari al 100 per cento;
- per un valore ICEF superiore a 0,90 non è concesso nessun contributo;
- per un valore ICEF compreso tra 0,10 e 0,90, la percentuale da applicare si ottiene tramite la seguente formula, con arrotondamento alla percentuale intera:

$$\% = 0,1 + 0,9 * (1,04598452057398 * (1 - 1 / (1 + \text{EXP}(-9 * ((\text{ICEF} - 0,1) / 0,8 - 0,35)))) - 0,00300367964569159)$$

così rappresentata graficamente:



3. Le percentuali di contributo previste nel comma 2 vanno applicate sull'intero importo ammissibile a contributo dell'intervento, se la spesa è interamente a carico del portatore di minorazione o sulla quota di spesa a carico del portatore di minorazione, se più condomini partecipano alla spesa per la realizzazione dell'intervento, ad eccezione dei casi rientranti nell'articolo 9. Questa disposizione si applica anche per la realizzazione di un ascensore o piattaforma elevatrice ricadente nelle parti comuni di un immobile in condominio con sbarco su proprietà privata (balconi, terrazze ecc.).

ART. 9

MISURA DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASCENSORI O PIATTAFORME ELEVATRICI RICADENTI NELLE PARTI COMUNI DI UN IMMOBILE IN CONDOMINIO CON SBARCHI ANCH'ESSI NELLE PARTI COMUNI

1. Se l'intervento riguarda la realizzazione di un ascensore o piattaforma elevatrice ricadente nelle parti comuni di un immobile in condominio con sbarchi anch'essi nelle parti comuni, il contributo è concesso nel seguente modo:

- a) contributo previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), spettante pro quota a tutti i condomini partecipanti alla spesa per la realizzazione dell'intervento (ivi compreso il portatore di minorazione) oppure al condominio: 30% della spesa complessiva dell'intervento ammessa al contributo, quando l'immobile ha più di 4 condomini e 15% della spesa complessiva dell'intervento ammessa al contributo quando l'immobile ha fino a quattro condomini;
- b) contributo di spettanza del portatore di minorazione, determinato nel seguente modo:
 - applicando all'importo risultante dalla differenza tra la spesa ammessa complessiva dell'intervento e il contributo previsto dalla lettera a), il valore relativo alla proprietà del portatore di minorazione rispetto al valore dell'intero immobile condominiale;
 - sul valore così ottenuto si applica la percentuale di contributo derivante dall'indicatore ICEF secondo quanto previsto dall'articolo 8.

2. Se il portatore di minorazione è l'unico condomino che assume la spesa per la realizzazione di un ascensore o piattaforma elevatrice ricadente nelle parti comuni di un condominio con sbarchi anch'essi nelle parti comuni, l'intera quota condominiale è concessa al medesimo soggetto.

ART. 10

VERIFICHE A CAMPIONE

1. La struttura provinciale competente in materia di disabilità procede all'effettuazione di verifiche a campione ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, della legge provinciale n. 23 del 1992, anche mediante sopralluogo, al fine di riscontrare il rispetto dei presenti criteri, delle normative vigenti ovvero, in fase di esecuzione o al termine dei lavori, la conformità al progetto o al preventivo degli interventi.

2. La misura dei controlli a campione, da effettuarsi entro due anni dal saldo finale, è determinata nel 10 per cento del numero complessivo delle pratiche relative a tale tipologia di intervento.

ART. 11

TERMINE UNICO DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI A PROCEDURA ORDINARIA

1. Gli interventi soggetti a procedura ordinaria devono essere avviati, completati e rendicontati entro 2 (due) anni a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

2. Sulla base della richiesta del beneficiario e delle valutazioni della struttura provinciale competente in materia di disabilità, può essere concessa una proroga, per un periodo non superiore ad un anno decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del termine iniziale, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso. Dopo la prima proroga possono essere concesse ulteriori proroghe, adeguatamente motivate dal beneficiario, per un periodo massimo di un ulteriore anno dalla precedente proroga.

ART. 12

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario deve presentare alla struttura provinciale competente in materia di disabilità la documentazione di seguito indicata:

a) per le domande soggette a procedura ordinaria:

entro il termine unico di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi:

- copia delle fatture quietanzate inerenti i lavori relativi agli interventi ammessi al contributo, a comprova della spesa sostenuta. Qualora siano stati fatturati congiuntamente lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ed altri lavori non attinenti l'art. 16 della legge provinciale n. 1 del 1991, dalla fattura devono risultare in modo evidente ed autonomo gli importi relativi all'intervento di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- documentazione fotografica specifica ed esaustiva comprovante l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi al contributo e le loro caratteristiche;
- copia dell'atto notarile di acquisto
(nel caso in cui l'immobile oggetto dell'intervento e presso il quale l'utente ha trasferito la propria residenza, sul quale al momento della domanda non godeva ancora di un diritto reale di proprietà o usufrutto).
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario attestante:
 1. che sono stati rispettati gli obblighi urbanistici relativi alla realizzazione dei lavori;
 2. che i lavori sono conclusi;
 3. che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intero intervento è quella risultante dalla fatture allegate;
 4. che, per la realizzazione dell'opera, non ha beneficiato di nessun altro contributo da parte di enti pubblici (è fatta eccezione per il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
 5. che ha trasferito la sua residenza nell'unità abitativa oggetto degli interventi o in un'abitazione compresa nell'immobile oggetto degli stessi.
(per i soli casi di interventi realizzati in immobili e/o abitazioni, nei quali il portatore di minorazione non era residente al momento della presentazione della domanda).
- 6. eventuale dichiarazione del un familiare entro il sesto grado di parentale, disponibile ad accogliere il soggetto portatore di minorazione nel proprio nucleo familiare.

Il beneficiario del contributo può chiedere un acconto sul contributo spettante nella misura non eccedente l'importo complessivo dei pagamenti effettuati nella fase di progettazione dell'intervento e degli acconti già pagati all'/alle Impresa/Imprese, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso. In tal caso, il beneficiario deve trasmettere alla Struttura copia delle fatture quietanzate. Alla richiesta di saldo del contributo, che seguirà all'erogazione dell'acconto, dovrà in ogni caso essere allegata la documentazione prevista alla lettera a), fatta eccezione per la copia delle fatture già presentate per l'erogazione dell'acconto.

b) per le domande soggette a procedura semplificata :

l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione dopo la concessione dello stesso, sulla base della documentazione già presentata con la domanda di contributo.

2. Per il contributo concesso al portatore di minorazione in qualità di unico soggetto che assume la spesa dell'intervento, le relative fatture devono essere intestate al portatore di minorazione. Quando la spesa per la realizzazione dell'intervento è assunta a carico di più condomini, le fatture possono essere cointestate a tutti i condomini che partecipano alle spese oppure pro quota a ciascuno dei medesimi condomini, oppure al condominio che li riunisce, a prescindere dal numero dei condomini partecipanti alla spesa.

3. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa previste a preventivo e quelle presentate a consuntivo, nel limite del totale della spesa ammessa, fermi restando i limiti di spesa stabiliti per le spese tecniche previste dall'articolo 5 e quelli individuati dall'Allegato 4 alla deliberazione che approva questi criteri.

4. Qualora il richiedente si sia avvalso della cessione del credito prevista dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 devono risultare in modo evidente nelle fatture, gli importi relativi all'intervento di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;

ART. 13

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA E RECUPERO SOMME

1. Le spese sostenute dal beneficiario del contributo in eccesso rispetto alla spesa complessiva ammessa in sede di concessione del contributo non sono considerate ai fini della determinazione dell'importo da erogare.

2. Qualora nel corso delle verifiche finali sia accertata la realizzazione di lavori non conformi a quelli ammessi a contributo e/o non conformi alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, i relativi importi non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo da erogare.

3. Variazioni tecniche resesi assolutamente necessarie per l'esatta realizzazione dell'intervento o per garantire la conformità alle normative vigenti o al progetto o al preventivo degli interventi possono essere eccezionalmente ammesse, previa specifica valutazione da parte della struttura provinciale competente in materia di disabilità eventuali relative maggiori spese non sono oggetto di contributo.

4. In caso di mancata osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 11, con provvedimento del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di disabilità sarà disposta la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo.

5. Non determinano mancata concessione del contributo o revoca totale dello stesso il decesso del portatore di minorazione o le variazioni delle condizioni personali o logistiche dello stesso, dettate dalla necessità, comportanti la cessazione del bisogno degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (es.: necessità di trasferimento in struttura residenziale socio-sanitaria), intervenute dopo la data di presentazione della domanda.

Per i decessi o le variazioni intervenuti dopo la presentazione delle domande soggette a procedura ordinaria, la relativa comunicazione deve pervenire alla struttura provinciale competente in materia di disabilità entro la data di scadenza della rendicontazione di cui al precedente articolo 11, comma 1.

Al fine di procedere alla verifica dell'entità dei lavori e delle prestazioni già realizzati, per la conseguente rideterminazione del contributo spettante, si considerano già realizzati quelli documentati mediante fatture emesse prima della data della variazione, comprese le fatture relative all'acconto già pagato.

In mancanza di tale comunicazione, la struttura provinciale competente in materia di disabilità non concede il contributo o, se già concesso, provvede alla sua revoca.

6. Al recupero delle somme erogate e non dovute, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso, si provvede secondo la normativa vigente.

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO ALLOGGIO

ai sensi dell' art. 16 bis della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1

(testo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale)

ART. 1 OGGETTO

1. Questi criteri e modalità si riferiscono alla concessione da parte della Provincia, ai soggetti portatori di minorazioni, di un contributo straordinario, fino a un massimo di 60.000,00= euro, per l'acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i propri bisogni essenziali, avente già l'accesso privo di barriere architettoniche (accessibile), in presenza delle seguenti condizioni:

- a) gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, previsti dall'articolo 16, comma 1, della L.P. 1 del 1991 recante "eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento" non sono realizzabili o efficaci per consentire al portatore di minorazione lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, per motivi tecnici e strutturali, nell'unico alloggio di proprietà, comproprietà, usufrutto o abitazione del portatore di minorazione o di un altro componente del suo nucleo familiare, presso il quale risiede, tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche, della gravità della sua disabilità o delle prospettive di evoluzione della stessa;
- b) non sono possibili altre misure o interventi previsti dalle leggi provinciali per soddisfare il bisogno abitativo, verificati attraverso il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e degli enti locali di residenza del nucleo.

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti che al momento della presentazione della domanda, non possono beneficiare di altre misure o interventi previsti dalle leggi provinciali per soddisfare il bisogno abitativo e che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere portatori di minorazioni di carattere fisico, sensoriale o psichico che incontrano in via permanente ostacoli, limitazioni o impedimenti ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture abitative, che si trovano nelle situazioni di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come recepito dall'art. 3, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 , con codice di invalidità 05 o 06, o situazione equivalente;
- b) avere la residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi in un comune della provincia di Trento; in caso di minori, il requisito della residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi può essere riferita ad almeno uno dei genitori o, in caso di minore affidato, ad almeno uno degli affidatari;

- c) avere una situazione economica familiare corrispondente ad un Indicatore della Condizione Economica Familiare "I.C.E.F." non superiore a 0,90;
- d) godere (*oppure*: un altro membro del nucleo familiare, come definito ai fini della determinazione dell'indicatore ICEF preordinato al contributo disciplinato dai presenti criteri, deve godere) sull'unico alloggio/immobile in provincia di Trento di un diritto di proprietà, comproprietà o godere sullo stesso di altri diritti reali di godimento (usufrutto, diritto di abitazione), sul quale non è possibile effettuare, per motivi tecnici e strutturali, gli interventi previsti dall'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 1/1991 e s.m., tenuto anche conto della tipologia, delle caratteristiche, della gravità della sua disabilità o delle prospettive di evoluzione della stessa;

3. Le condizioni indicate nella lettera a) del comma 1 devono risultare da certificazioni o dichiarazioni rilasciate dalle apposite commissioni mediche pubbliche.

4. Non hanno diritto al contributo i soggetti che hanno richiesto ed ottenuto contributi da enti pubblici per il medesimo intervento o per un intervento diverso ma destinato alla medesima finalità.

Nel caso in cui la richiesta fosse già intervenuta, i soggetti devono impegnarsi a rinunciare ai contributi richiesti, se ammessi al contributo provinciale previsto dai presenti criteri.

ART. 3 PROCEDURE ISTRUTTORIE

1. Le verifiche circa le misure o gli interventi previsti dalle leggi provinciali in relazione alla tipologia, alle caratteristiche, alla gravità della disabilità e alle prospettive di evoluzione della stessa, di cui all'art. 2, comma b) vengono effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo, su attivazione della struttura provinciale competente.

In particolare la verifica avviene attraverso la convocazione della Conferenza dei Servizi con il coinvolgimento del Servizio provinciale e locale competente in materia di Edilizia pubblica, del Servizio Sociale del territorio di residenza, del Sindaco del comune di residenza o suo delegato e, laddove necessario, di un rappresentante dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

2. L'eventuale esistenza di altre possibili misure o interventi, determina il rigetto della domanda.

ART. 4 SPESE AMMISSIBILI

1. Per la determinazione della spesa ammessa a contributo sono considerate le seguenti voci:

- a) valore catastale dell'unità abitativa di residenza (rendita catastale x 100), eventualmente completa di massimo 2 pertinenze, moltiplicato per 4;
- b) spese tecniche per la redazione della documentazione tecnica eseguita da un professionista abilitato, fino ad un massimo di spesa pari ad euro 6.000,00= oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- c) spese notarili sostenute per il rogito, fino ad un massimo di spesa pari ad euro 8.000,00=, imposte, oneri previdenziali e fiscali inclusi;

ART. 5
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La domanda deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:

- dal portatore della minorazione;
- da uno dei genitori con il quale il portatore di minorazione risiede o da chi esercita la potestà genitoriale (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è minorenne;
- dall'affidatario, se il portatore di minorazione è un minore affidato;
- dal tutore (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è interdetto;
- dal portatore di minorazione con l'assistenza del curatore (d.P.R. 445/2000 - art. 5), se il portatore di minorazione è inabilitato;
- dal procuratore, se esiste una procura speciale o generale;
- dall'Amministratore di sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere;
- dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (d.P.R. 445/2000 - art. 4, comma 2), se il portatore di minorazione è temporaneamente impossibilitato a firmare per ragioni connesse a motivi di salute.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 445/2000.

2. La domanda di contributo è presentata dal 2 gennaio al 30 giugno di ogni anno alla struttura provinciale competente in materia di disabilità, a pena di inammissibilità, avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, anche degli Istituti di patronato ed assistenza sociale presenti sul territorio provinciale, indicati in apposito elenco pubblicato sul sito Internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento oppure degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992. Ai fini della data di presentazione della domanda, farà fede la data di trasmissione telematica della medesima.

3. Nella domanda deve essere indicata la spesa preventivata per l'acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i propri bisogni essenziali, avente già l'accesso privo di barriere architettoniche (accessibile). Inoltre deve essere resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà riguardante:

- il possesso dei requisiti previsti dalla lettera b) dell'art. 2;
- i dati rilevanti ai fini della determinazione dell'indicatore ICEF;
- l'eventuale richiesta di altro contributo ad enti pubblici;

4. Documentazione da allegare alla domanda di contributo:

- a) copia della certificazione di invalidità rilasciata da apposita commissione medica pubblica;
- b) copia della certificazione medica di data non antecedente ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda, attestante che, in relazione allo stato fisico derivante dalla patologia di cui è affetto il portatore di minorazione, è necessaria o comunque indispensabile per attenuare le difficoltà in relazione ai suoi effettivi bisogni sul piano personale, familiare e sociorelazionale, una unità abitativa con accesso privo di barriere architettoniche, oggetto della domanda di contributo;

- c) perizia tecnica redatta da un professionista abilitato contenente la dichiarazione che, per motivi tecnici e strutturali, nell'unico alloggio in provincia di Trento in proprietà, comproprietà con diritto di usufrutto o abitazione del portatore di minorazione o di un altro componente del suo nucleo familiare, non sono realizzabili o efficaci interventi per consentire al soggetto portatore di minorazione lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche, della gravità della sua disabilità o delle prospettive di evoluzione della stessa;
- d) preventivo di spesa (o fatture quietanziate) relativo alle spese tecniche;
- e) preventivo di spesa relativo alle spese notarili;
- f) relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, attestante che il nuovo alloggio da acquistare è accessibile corredata di documentazione fotografica, visure e mappe catastali del nuovo alloggio.

ART. 6

ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE

1. Il termine del procedimento di concessione del contributo è determinato in 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
2. Le domande di contributo per l'acquisto di una unità abitativa sono finanziate in ordine cronologico di arrivo attraverso un apposito accantonamento.
3. Le domande che non possono essere finanziate nell'anno di presentazione delle stesse per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nel medesimo anno, possono essere finanziate in via prioritaria esclusivamente nell'anno successivo.


ART. 7

MISURA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AL PORTATORE DI MINORAZIONE

1. Il contributo spettante al soggetto portatore di minorazione è definito in relazione al modello riguardante il sistema esperto per la valutazione della condizione economica familiare (ICEF), di cui alle Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore, in vigore al momento di presentazione della domanda, i cui elementi variabili sono indicati nell'Allegato 3 alla deliberazione che approva questi criteri.
2. La determinazione della misura del contributo spettante al soggetto portatore di minorazione avviene mediante l'applicazione alla spesa ammessa di una percentuale così graduata:
 - fino al valore dell'indicatore ICEF di 0,10 compreso, la percentuale da applicare è pari al 100 per cento;
 - per un valore ICEF superiore a 0,90 non è concesso nessun contributo;
 - per un valore ICEF compreso tra 0,10 e 0,90, la percentuale da applicare si ottiene tramite la seguente formula, con arrotondamento alla percentuale intera:

$$\% = 0,1 + 0,9 * (1,04598452057398 * (1 - 1 / (1 + \text{EXP}(-9 * ((\text{ICEF} - 0,1) / 0,8 - 0,35)))) - 0,00300367964569159)$$

così rappresentata graficamente:



3. Le percentuali di contributo previste nel comma 2 vanno applicate sull'intero importo ammesso a contributo.

ART. 8

VERIFICHE A CAMPIONE

1. La Struttura competente procede all'effettuazione di verifiche a campione ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, della legge provinciale n. 23 del 1992 e s.m., anche mediante sopralluogo, al fine di riscontrare il rispetto dei presenti criteri, delle normative vigenti ovvero, in fase di esecuzione o al termine dei lavori, la conformità al progetto o al preventivo degli interventi.

2. La misura dei controlli a campione è determinata nel 10 per cento del numero complessivo delle pratiche relative a tale tipologia di intervento.

ART. 9

TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE

1. La spesa relativa all'acquisto di una nuova unità abitativa con accesso privo di barriere architettoniche, oggetto della domanda di contributo, deve essere rendicontata entro 2 (due) anni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

2. Sulla base della richiesta del beneficiario e delle valutazioni della Struttura competente, può essere concessa una proroga, per un periodo non superiore ad un anno decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del termine iniziale, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso. Dopo la prima proroga possono essere concesse ulteriori proroghe, adeguatamente motivate dal beneficiario, per un periodo massimo di un ulteriore anno dalla precedente proroga.

ART. 10

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, previa presentazione alla struttura provinciale competente della seguente documentazione:
 - copia del rogito notarile;
 - eventuale copia della fattura relativa alle spese tecniche (se non già presentata unitamente alla richiesta di contributo);
 - eventuale copia della fattura relativa alle spese notarili;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal beneficiario, attestante:
 1. che per l'acquisto dell'unità abitativa non ha beneficiato di altro contributo da parte di enti pubblici;
 2. che ha trasferito la propria residenza nella nuova unità abitativa.
2. La spesa ammessa sarà rideterminata rispetto a quanto previsto all'articolo 4, tenendo conto dell'eventuale minor importo di acquisto risultante dal rogito notarile.

ART. 11

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA E RECUPERO SOMME

1. Le spese sostenute dal beneficiario del contributo in eccesso rispetto alla spesa complessiva ammessa in sede di concessione del contributo non sono considerate ai fini della determinazione dell'importo da erogare.
2. In caso di mancata osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 9, con provvedimento del Dirigente della Struttura competente sarà disposta la revoca del contributo.
3. Non determinano mancata concessione del contributo o revoca totale dello stesso il decesso del portatore di minorazione o le variazioni delle condizioni personali o logistiche dello stesso, dettate dalla necessità, comportanti la cessazione del bisogno degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (es.: necessità di trasferimento in struttura residenziale socio-sanitaria), intervenute dopo la data di presentazione della domanda. La relativa comunicazione deve pervenire al servizio provinciale competente entro la data di scadenza della rendicontazione di cui al precedente articolo 9, comma 1. Al fine di procedere alla rideterminazione del contributo spettante, si considerano le spese documentabili sostenute prima della data di variazione: acquisto, spese tecniche, spese notarili o eventuale caparra confirmatoria. In mancanza di tale comunicazione, la Struttura competente non concede il contributo o, se già concesso, provvede alla sua revoca.
4. Al recupero delle somme erogate e non dovute, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso, si provvede secondo la normativa vigente.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

ai sensi delle Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi di cui all'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore, ai fini dell'accesso al contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e al contributo straordinario per l'acquisto di un nuovo alloggio

1. Disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF.

I contributi per la realizzazione di interventi di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.

La condizione economica familiare è valutata sulla base delle disposizioni generali vigenti.

Si individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso al contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e per la quantificazione del beneficio.

2. Individuazione del nucleo familiare

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare, sono applicate le vigenti disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare dei richiedenti interventi agevolativi.

3. Individuazione del beneficiario, del richiedente e del soggetto di riferimento

Il beneficiario del contributo e il soggetto di riferimento rispetto al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare corrispondono al portatore di minorazione.

Per l'individuazione del richiedente, si rinvia all'articolo 6, comma 1, dei "Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1".

4. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il portatore di minorazione

Le percentuali di ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare sono definite in relazione al grado di parentela con il portatore di minorazione, nel seguente modo:

- a) *Soggetto portatore di minorazione maggiorenne o minorenni emancipato*
- 100% per il soggetto portatore di minorazione, per il proprio coniuge o convivente more uxorio e per i genitori;
 - 50% per i figli del soggetto portatore di minorazione;
 - 30% per gli altri componenti.
- b) *Soggetto portatore di minorazione minorenni*
- 50% per il soggetto portatore di minorazione;
 - 100% per il genitore del soggetto portatore di minorazione che ha sottoscritto la domanda e per il relativo coniuge o convivente more uxorio o per l'altro genitore del soggetto portatore di minorazione;
 - 30% per gli altri componenti.

5. Altri parametri ICEF

<input type="checkbox"/>	Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) FAR	150.000,00
<input type="checkbox"/>	Franchigia sul Patrimonio Mobiliare Familiare FPM	40.000,00
<input type="checkbox"/>	Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa la franchigia sul patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
<input type="checkbox"/>	Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa l'abitazione di residenza LS2	60.000,00
<input type="checkbox"/>	Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	10%
<input type="checkbox"/>	Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
<input type="checkbox"/>	Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
<input type="checkbox"/>	Reddito di Riferimento RIF	50.500,00

Quando l'intervento di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche si realizza nell'ambito di lavori di costruzione di un nuovo edificio, il valore del terreno oggetto di edificazione è considerato al netto di una franchigia corrispondente al valore di 500 mq. dello stesso terreno. Nel caso in cui il terreno oggetto di edificazione sia composto da particelle con valori diversi e la superficie totale del terreno sia superiore a 500 mq., la franchigia è determinata moltiplicando per 500 il rapporto tra la somma dei valori IMUP delle singole particelle e la superficie totale del terreno. Tale disposizione si applica soltanto se il beneficiario del contributo non ha accesso alla franchigia da applicare sul valore dell'abitazione di residenza, come previsto dal primo punto della tabella sopra riportata .

6. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

La valutazione della condizione economica è effettuata in base all'indicatore ICEF determinato secondo quanto previsto dalla disciplina dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in vigore al momento della presentazione della domanda.

In deroga a quanto previsto da tale disciplina e in conformità alle regole previste per la valutazione della condizione economico-familiare per l'accesso ai benefici previsti per i soggetti non autosufficienti e all'assegno di cura previsto dall'articolo 10 della l.p. n. 15/2012, si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del soggetto portatore di minorazione:

- non si tiene conto della deduzione per persone non autosufficienti spettante in via forfetaria o delle spese per l'assistenza e la cura del soggetto portatore di minorazione in alternativa alla deduzione forfetaria. Per coloro che, al momento della presentazione della domanda, non hanno ancora compiuto i 18 anni di età, si deduce l'importo forfetario di Euro 2.700,00; per coloro che, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto i 18 anni, non è prevista alcuna deduzione;
- sono computati al 50% i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF.

7. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

L'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio da dichiarare è quello previsto dalle Disposizioni ICEF.

8. Rettifica della dichiarazione ICEF effettuata spontaneamente dal dichiarante

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni ICEF. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, comma 4, e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo.

A seguito di rettifica della dichiarazione ICEF, quando l'errore porta all'evidenza che l'entità del contributo spettante in base al calcolo corretto risulta superiore a quella del contributo risultante per effetto della dichiarazione resa erroneamente, il maggior importo è riconosciuto al beneficiario del contributo solo se la rettifica è effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.

A seguito di rettifica della dichiarazione ICEF, quando l'errore porta all'evidenza che l'entità del contributo spettante in base al calcolo corretto risulta inferiore a quella del contributo effettivamente concesso, la Provincia, fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, procede conseguentemente alla riduzione del contributo ed impartisce al beneficiario l'ordine di restituzione di quanto eventualmente introitato in eccesso.

**INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1**

Si individuano di seguito i limiti massimi di spesa ammissibile a contributo, distinti per tipologie di opere, riguardanti gli interventi non contemplati nell'Elenco Prezzi Provinciale:

SERVOSCALA

- servoscala a poltroncina rettilineo	Euro 7.000,00
- servoscala a poltroncina curvilineo fino a 2 piani	Euro 13.000,00
- servoscala a poltroncina curvilineo oltre i 2 piani: aggiungere per ogni ulteriore piano Euro 3.000,00	
- servoscala a piattaforma rettilineo	Euro 9.000,00
- servoscala a piattaforma curvilineo fino a 2 piani	Euro 14.000,00
- servoscala a piattaforma curvilineo oltre i 2 piani, aggiungere per ogni ulteriore piano Euro 3.000,00	

PIATTAFORMA ELEVATRICE

- piattaforma elevatrice fino a 2 piani con struttura autoportante	Euro 20.000,00
- piattaforma elevatrice fino a 2 piani senza struttura	Euro 13.000,00
- piattaforma elevatrice oltre i 2 piani con o senza struttura autoportante, aggiungere per ogni ulteriore piano Euro 2.000,00	

ASCENSORE

- ascensore fino a 2 piani con struttura autoportante	Euro 30.000,00
- ascensore fino a 2 piani senza struttura	Euro 19.000,00
- ascensore oltre i 2 piani con o senza struttura autoportante, aggiungere per ogni ulteriore piano Euro 3.000,00	

ALTRI INTERVENTI

- motorizzazione tapparella	Euro 200,00
- motorizzazione coppia di scuri	Euro 400,00
- motorizzazione cancello 1 battente	Euro 1.300,00
- motorizzazione cancello scorrevole	Euro 1.250,00
- motorizzazione portone basculante	Euro 1.250,00
- sollevatore a binario	Euro 4.350,00
- sollevatore a pantografo	Euro 11.500,00